

# BGer 6B 1342/2023 vom 10. Januar 2024

Bundesgericht, 2024-01-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_6B\\_1342\\_2023](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_1342_2023)

FR: TF 6B 1342/2023 du 10 janvier 2024

IT: TF 6B 1342/2023 del 10 gennaio 2024

## Regeste

Lesioni semplici; accertamento inesatto dei fatti | Infrazione

## Erwägungen

### E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con cognizione piena l'ammissibilità del rimedio esperito ( DTF 149 IV 97 consid. 1).

### E. 1.1

La decisione impugnata pone fine al procedimento penale e costituisce quindi una decisione finale ( art. 90 LTF ), pronunciata in materia penale ( art. 78 cpv. 1 LTF ) da un'autorità cantonale di ultima istanza ( art. 80 cpv. 1 LTF ). La via del ricorso in materia penale ai sensi degli art. 78 segg. LTF è di massima esperibile. Il ricorso è stato inoltrato nei termini legali ( art. 100 cpv. 1 e art. 45 cpv. 1 LTF ) e nelle forme richieste ( art. 42 cpv. 1 LTF ).

### E. 1.2

Giusta l' art. 81 cpv. 1 LTF , ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b), segnatamente l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili (n. 5).

### E. 1.2.1

Secondo la giurisprudenza, l'accusatore privato è legittimato a impugnare dinanzi al Tribunale federale il proscioglimento dell'imputato unicamente se ha, per quanto ragionevolmente esigibile, fatto valere in via adesiva nel procedimento penale le pretese di diritto civile desunte dal reato, formulando delle conclusioni cifrate a titolo di risarcimento danni o di riparazione del torto morale ( DTF 137 IV 246 consid. 1.3.1, ribadita di recente dalla sentenza 6B\_406/2023 del 6 novembre 2023 consid. 1.1). La legittimazione ricorsuale dell'accusatore privato dev'essere negata quando il procedimento penale è già stato evaso sotto il profilo dell'azione civile, segnatamente mediante un rinvio, passato in giudicato, delle pretese civili al corrispondente foro (v. sentenza citata 6B\_406/2023 consid. 1.1).

### E. 1.2.2

In concreto, l'insorgente si limita a sostenere di essere legittimato a ricorrere, avendo partecipato in veste di accusatore privato al procedimento dinanzi alla CARP e disponendo di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento della sentenza impugnata, in quanto influirebbe sul giudizio relativo alle sue pretese civili. Non si esprime però sulle sue pretese civili come tali. Dalla sentenza di primo grado risulta che egli ha postulato il rinvio al foro

civile per le pretese di tale natura, rinvio effettivamente pronunciato dall'autorità di prima istanza. Tale rinvio è poi rimasto incontestato in sede di appello e neppure è censurato dinanzi a questo Tribunale, sicché il procedimento penale è stato definitivamente evaso su questo aspetto proprio mediante il rinvio al foro civile delle pretese di tale natura. In tali circostanze, anche se proscioglie l'imputato dall'accusa di lesioni semplici, la sentenza impugnata non influisce sul giudizio delle pretese civili. Dinanzi alla CARP il ricorrente ha chiesto un indennizzo per le spese legali giusta l' art. 433 CPP . Tali spese tuttavia non rientrano nella nozione di "pretese civili" ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, non derivando direttamente dal reato (v. sentenza 6B\_52/2022 del 16 marzo 2023 consid. 2.2 e rinvii). Peraltro, nel gravame, non è neppure censurata un'eventuale violazione dell' art. 433 CPP . Alla luce di quanto precede l'insorgente difetta della necessaria legittimazione per contestare nel merito la sentenza della CARP e segnatamente l'accertamento dei fatti sulla cui base è stato pronunciato il proscioglimento dell'imputato.

### **E. 1.2.3**

Indipendentemente dalle condizioni poste dall'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, la parte ricorrente è legittimata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale a un diniego di giustizia formale ( DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2). Nella fattispecie l'insorgente non lamenta alcun diniego di giustizia formale. Le sue critiche concernono unicamente l'accertamento dei fatti e sono quindi strettamente legate al merito della vertenza, che tuttavia non è legittimato a censurare in questa sede.

### **E. 2**

Ne segue che il gravame dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'insorgente ( art. 66 cpv. 1 LTF ). In assenza di uno scambio di scritti, non si giustifica accordare ripetibili agli opposenti ( art. 68 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.